

RASSEGNA STORICA SALERNITANA

62



LAVEGLIA&CARLONE

Società Salernitana di Storia Patria

RASSEGNA STORICA SALERNITANA

Nuova serie

XXXI/2 - n. 62

dicembre 2014



LAVEGLIA & CARLONE

IL "SERVAGGIO" NEL MEZZOGIORNO NORMANNO ATTRAVERSO L'ANALISI DELLA LEGISLAZIONE DEL REGNO (XII SEC.)

La disciplina generale e la terminologia

Le Assise di Ariano¹, il "codice legislativo" del Regno di Sicilia promulgato ad Ariano Irpino nel 1140 da Ruggero II d'Altavilla (1105-

¹ Questo preziosissimo documento di sapienza giuridica ci è pervenuto integro, in due differenti versioni contenute in due distinti manoscritti: il *Codice Vaticano* 8782 e il *Codice Cassinese* 468. I due codici sono anonimi ed appare sempre più certo il fatto che non si trattava di "compilazioni ufficiali" della legislazione normanna, ma di "compilazioni private" per la cui redazione gli sconosciuti autori dovettero servirsi proprio delle "compilazioni ufficiali". Ricordo qui che la scoperta dell'uno e dell'altro codice è da collocarsi nel 1844, per il Vaticano, e nel 1786, per il Cassinese. I codici, risalenti alla fine del XII sec., furono scoperti, rispettivamente, dal Merkel (†1861), nella Biblioteca Vaticana, e dal Carcani (†1783), nella Biblioteca dell'Abbazia cassinese. I codici presentano leggere variazioni riguardo al contenuto delle Assise riportate ed al loro numero, ma la differenza è più formale che sostanziale, nel senso che non riguarda i temi e gli oggetti della disciplina giuridica che sono i medesimi. Il contenuto dei due codici è di 39 costituzioni per il Cassinese e di 41 per il Vaticano. Bisogna precisare che il contenuto delle Assise fu trasfuso interamente da Federico II (1198-1250), nel 1231, nel *Liber Constitutionum*, assieme ad alcune "Novelle" dei successori di Ruggero II. Esse costituirono, a lungo, il pilastro della vita giuridica del Regno di Sicilia, rappresentando una raccolta completa di norme di diritto pubblico e privato che pose ordine al marasma giuridico dei secoli precedenti, imponendo il principio della volontà sovrana quale unica fonte del diritto della comunità e riducendo il precedente diritto, longobardo e bizantino, a fonte sussidiaria destinata a supplire le lacune della legge regia, senza alcuna possibilità di derogare da essa. La disciplina delle Assise, per l'epoca, fu incredibilmente moderna, soprattutto per la civiltà dei concetti giuridici in essa espressi: nella materia penale, ad esempio, fu dato ampio riconoscimento non solo alla condotta criminosa, estrinsecantesi in una condotta omissiva o commissiva proibita, lesiva di un pubblico valore o interesse, ma anche al concetto di "colpevolezza" del reo, al disvalore della volontà dell'agente e al nesso

1154), non contengono una costituzione specifica che disciplina, in forma generica e completa, lo “statuto personale” del servo della gleba o del servo in generale, ma soltanto costituzioni inerenti singoli aspetti della vita politica, economica e religiosa del Regno, in cui è possibile imbattersi nella categoria giuridica della servitù².

Dalla presenza di queste disposizioni possiamo trarre una certezza: nel Regno normanno di Sicilia, l’istituto servile era conosciuto e giuridicamente disciplinato, per quanto i servi, cioè i sudditi privi della “libertà” e aventi una capacità giuridica “limitata”, costituivano soltanto una piccola parte della popolazione rurale³. Molti degli

psicologico fra condotta e reo, ai fini della punibilità della condotta stessa. Per il testo latino e la traduzione utilizzata in questo contributo si veda, *Le Assise di Ariano*, a cura di O. ZECCHINO, Cava de’ Tirreni 1984, pp. 5 ss. Sul contenuto e l’importanza giuridica della legislazione normanna si veda anche, *Alle origini del costituzionalismo europeo. Le Assise di Ariano 1140-1990*, a cura di O. ZECCHINO, Roma-Bari 1990.

² Sembra ormai accertato che anche la compagine politica normanna fosse ordinata per ceti, con a capo la nobiltà e il clero, seguiti dai villani di libera condizione e, infine, da servi e schiavi. Questa articolazione giuridica della società del Regno non escludeva del tutto la mobilità sociale. V. MONTI, *Lo Stato normanno-svevo. Lineamenti e ricerche*, Trani 1945, pp. 50 ss., I. PERI, *Uomini, città e campagne in Sicilia dall’XI al XII secolo*, Bari 1990, pp. 85 ss., S. TRAMONTANA, *La monarchia normanna e sveva*, Torino 1986, pp. 50 ss.

³ S. CAROCCI, *Angararii e franci. Il villanaggio meridionale*, in *Studi in margine all’edizione della platea di Luca arcivescovo di Cosenza (1203-1227)*, a cura di E. Cuozzo e J. M. Martin, Avellino 2009, pp. 11 s., P. CORRAO, *Il servo*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo*, a cura di G. Musca, Bari 1991, pp. 61s., V. D’ALESSANDRO, *Servi e liberi*, in *Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo*, a cura di G. Musca, Bari 1989, pp. 294 ss. Uno dei primi studiosi a infrangere il “mito” di una servitù della gleba estesa all’intera popolazione delle campagne medievali è stato Marc Bloch che sottolineò la varietà infinita delle condizioni particolari dei rustici. M. BLOCH, *La servitù nella società medievale*, Firenze 1993, pp. 10 ss. Sul servaggio nell’Europa medievale, si veda anche R. FOSSIER, *L’infanzia dell’Europa. Economia e società dal X al XII sec.*, Bologna 1987, pp. 577 ss., W. ROSENER, *I contadini nel Medioevo*, Bari 1987, pp. 280 ss.

appartenenti al "ceto servile" dovevano essere il frutto delle guerre e delle razzie normanne nel Mezzogiorno, durante la lunga fase di conquista e costruzione del Regno⁴, altri dovevano essere i discendenti dei servi di epoca longobarda e bizantina, dato che anche questi due ordinamenti giuridici conobbero l'istituto della "servitù" come limitazione generica alla capacità giuridica di un soggetto tenuto all'esecuzione di specifici obblighi verso un altro⁵.

Nel Mezzogiorno normanno non mancarono neppure gli "schiaivi" veri e propri, data l'abbondanza di prigionieri musulmani, dopo la conquista della Sicilia (1061-1091), per quanto nelle fonti, pubbliche o private, sia difficile rinvenire espressi riferimenti a questa categoria di sottoposti, distinti dai semplici "servi"⁶. Inoltre, non esistevano

⁴ F. CHALANDON, *Storia della dominazione normanna in Italia e in Sicilia*, Cassino 2008, pp. 526 ss., E. CONTE, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma 1996, pp. 213 ss., G. PETRALIA, *La "signoria" nella Sicilia normanna e sveva: verso nuovi scenari?*, in *La signoria rurale in Italia nel Medioevo, Atti del II Convegno di studi*, a cura di M. T. Ceccarelli Lemut e C. Violante, Pisa 6-7 novembre 1998, Pisa 2004, pp. 237 ss.

⁵ Si pensi ai servi della gleba bizantini, eredi dei vecchi coloni tardoimperiali, detti *enapografoi* o *exografoi*, soggetti al pagamento di censi periodici, se tenutari di mansi, ed alle angherie sui possedimenti signorili. I servi costituirono, pertanto, fin dall'epoca bizantina, una categoria sociale e giuridica ben definita all'interno della più vasta massa dei *paroikoi*, cioè dei villani. Sul punto, E. PONTIERI, *Tra i Normanni nell'Italia meridionale*, Napoli 1949, pp. 122 ss. Sull'ipotesi di una continuità sostanziale, per molti versi, tra le forme di dipendenza servile, tra età bizantina ed età normanna nel Mezzogiorno, si veda J. M. MARTIN, *La vita quotidiana nell'Italia meridionale al tempo dei Normanni*, Milano 1997, pp. 222 ss.

⁶ F. CHALANDON, *Storia*, cit., pp. 526 ss. Nel caso dei musulmani siciliani dovrebbe parlarsi, più che di vera e propria "schiavitù", di riduzione al rango di *adscripticii*. Sul punto, si veda più avanti. Gli schiavi veri e propri, rispetto ai servi, costituivano il residuo dell'antica schiavitù tardoimperiale: si trattava, infatti, di meri oggetti giuridici in possesso dei rispettivi signori, individui sprovvisti di qualsiasi diritto e di ogni capacità giuridica, per quanto limitata, di cui, invece, godevano i servi. Gli schiavi di origine musulmana fanno la loro comparsa, in Sicilia, soprattutto nelle fonti di età federiciana (XIII sec.), con il nome di *agareni*, a sottolineare la

solo servi privati, ma anche servi pubblici, come è desumibile da espresse disposizioni normative che li citano (*servi curie*) e che

remota origine dei saraceni dalla concubina di Abramo, Agar. Questi, sprovvisti di capacità giuridica e legati alla terra, non avevano altra possibilità di migliorare la loro condizione che quella offerta dall'affrancamento o dalla fuga. La Chiesa, infatti, autorizzava la riduzione in "schiavitù" e il relativo commercio solo per coloro che, in quanto non cristiani, fossero estranei al consorzio civile, alla *Respublica christiana*. I battezzati potevano essere servi, ma mai schiavi. La conquista della Sicilia era avvenuta in maniera molto diversa rispetto al resto del Mezzogiorno peninsulare, con una decisa preminenza di una salda autorità politica centrale rappresentata dal "gran conte" Ruggero I, fratello del Guiscardo. La presenza secolare, nell'isola, di gruppi umani, etnicamente, culturalmente e religiosamente diversi dai conquistatori normanni, cristiani di rito latino, rese più facile, rispetto al continente, l'organizzazione e l'inquadramento sociale e giuridico degli uomini. Nelle fonti siciliane, nella gran parte dei casi, il termine *villanus* è sinonimo di saraceno o greco, e questo sta a significare che nell'isola, ancora più che nel resto del Mezzogiorno, i rapporti di comando e di obbedienza e, in genere, tutte le subordinazioni sociali, si organizzarono, prevalentemente, su base etnica. Ciò non significa, ovviamente, che una parte dei villani fosse anche di fede cristiana o che musulmani e greci non fossero presenti tra le élites proprietarie e di potere. Si pensi, in quest'ultimo caso, ai gaiti (*qaid*), cui fanno riferimento le fonti: costoro, spesso attivi presso la curia, con importanti incarichi amministrativi, non erano certamente inquadrabili nella categoria del "villanaggio". Anche nel caso delle popolazioni musulmane o greche dell'isola, quindi, va fatto il discorso valido per il resto del Mezzogiorno normanno, e cioè che per quanto in gran parte sottomessi a un signore laico o ecclesiastico, tenuti a lavorare per lui e a pagare censi, non tutti erano formalmente "servi", cioè individui sprovvisti di libertà. La distinzione etnico-culturale, almeno nel caso della Sicilia, sarebbe stata la discriminante fondamentale attorno alla quale fu costruita, dai Normanni, la gerarchia della popolazione rurale. Sugli schiavi si veda anche S. CAROCCI, *Angararii*, cit., pp. 11 ss. Sulla "problematicità" del passaggio dalla "schiavitù" antica alla "servitù medievale, passando per il "colonato" tardoantico, M. MAZZA, *La fine della schiavitù antica. Considerazioni (brevi) a margine di una lunga discussione*, in *La signoria*, cit., pp. 274 ss. "Sulle particolarità del caso siciliano, P. CORRAO, *Gerarchie sociali e di potere nella Sicilia normanna (XI-XII secolo). Questioni storiografiche e interpretative*, in *Señores, siervos y vasallos en la Alta Edad Media, XXVIII Semana de Estudios Medievales*,

fanno espresso riferimento alla possibilità della *curia regis* o dei funzionari del governo di adottare provvedimenti che statuivano la *reductio in servitatem* (*addictio curie*) di determinati soggetti giuridici, come i criminali⁷.

Pertanto, si può affermare che nonostante la mancanza di una costituzione specifica contenente una disciplina sistematica dell'istituto servile, non mancarono sudditi di condizione servile all'interno del Regno⁸. La condizione personale di questi individui era discipli-

Estella, 16-20 julio 2001, Pamplona 2002, pp. 459 ss. Sulla Sicilia prenormanna, M. AMARI, *Storia dei Musulmani di Sicilia*, a cura di C. A. Nallino, 3 voll., Catania 1933-1939, P. CORRAO, *Mezzogiorno e Sicilia fra Mediterraneo ed Europa. (sec. XI-XV)*, in P. CORRAO-M. GALLINA-C. VILLA, *L'Italia mediterranea e gli incontri di civiltà*, Roma-Bari, 2001, pp. 95 ss., G. PETRALIA, *La "signoria"*, cit., pp. 256 ss., V. VON FALKENHAUSEN, *I gruppi etnici nel regno di Ruggero II e la loro partecipazione al potere*, in *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II, Atti delle terze giornate normanno-sveve*, Bari, 23-25 maggio 1977, Bari 1979, pp. 133 ss.

⁷ Queste disposizioni, in realtà, non fanno un espresso riferimento alla *reductio in servitatem*, ma citano, genericamente, una *addictio curie*, cioè un'assegnazione alla curia, riguardante persona e beni del condannato. Ciò ha indotto a pensare che non si trattasse di vera e propria "riduzione in servitù", ma di forme più blande di sanzione e, quindi, considerare e tradurre il dispositivo delle costituzioni che prevedeva l'assegnazione alla curia o al fisco in termini di *reductio in servitatem* sarebbe operazione impropria. Sul punto, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., p. 6, n. 18. Sulla *reductio in servitatem* come sanzione privante della capacità giuridica, A. GUARINO, *Storia del diritto romano*, Napoli 1998, pp. 70 ss.

⁸ Oggi, generalmente, si è propensi a ritenere i *servi* minoranza, da un punto di vista numerico. La condizione "servile" non va estesa, arbitrariamente, a tutti i villani, a tutta la popolazione rurale, ma solo a coloro per i quali il possesso di quella condizione sia esplicitamente stabilito dalle fonti, normative e non, pubbliche o private, tenendo conto delle diverse modalità della conquista normanna, nel Mezzogiorno peninsulare ed insulare, e della complessità della società del regno dal punto di vista etnico, culturale, religioso e anche giuridico. Oggi si è propensi a considerare, non solo nel Mezzogiorno d'Italia, la condizione servile non estensibile, generalmente, a tutti gli abitanti delle campagne: all'interno di una generale situazione di dipendenza, propria a tutti i residenti sulla terra, esisteva una particolare condizione, attestata dalle fonti e determinata da fattori legislativi,

nata, oltre che dal dispositivo delle singole costituzioni regie, anche dalle consuetudini locali e dagli statuti cittadini⁹.

Tra l'altro fu lo stesso legislatore normanno a ribadire che le consuetudini locali avrebbero avuto valore di legge in tutto il Regno, purché non palesemente contrarie al dettato delle Assise e purché si trattasse di disciplinare casi non contemplati, espressamente, dal dettato legislativo:

*Cod. Vat. Leges a nostra maiestate noviter promulgatas pietatis intuitu asperitatem nimiam mitigantes mollia quodam moderamine exacuentes; obscura dilucidantes, generaliter ab omnibus precipimus observari, moribus, consuetudinibus, le gibus non cassatis pro variegata populorum nostro regno subiectorum, sicut usque nunc apud eos optinuit, nisi forte nostris his sanctionibus, adversari quid in eis manifestissime videatur*¹⁰.

consuetudinari e, persino, dalla considerazione sociale, più dura, più grave di quella di tutti gli altri rustici, per i poteri più intensi (*fruire, possidere, tenere*) che il signore poteva esercitare sui sottoposti. Le fonti private del periodo altomedievale e prenormanno non fanno un gran riferimento, in senso tecnico-giuridico, a servi, anche se molte di esse menzionano alienazioni, permutate, affrancazioni pie di persone di condizione servile. Bisogna aspettare l'XI sec. per avere un numero maggiore di documenti che attestino, chiaramente, la presenza di individui sprovvisti di libertà. S. CAROCCI, *Angararii*, cit., p. 14, P. CORRAO, *Gerarchie*, cit., pp. 4 ss.

⁹ Il tentativo di delineare un quadro sintetico dell'istituto servile nel Mezzogiorno normanno, attraverso l'analisi delle Assise di Ariano, è cosa non facile e può essere compiuto solo esaminando, con attenzione, i singoli passi delle costituzioni in cui si fa riferimento all'istituto della servitù. Si tenga presente che la stragrande maggioranza delle disposizioni contenute nel codice normanno non riguardano né il diritto pubblico, né quello privato, ma il diritto penale e quindi gran parte delle informazioni desumibili sui servi, dal dettato normativo, sono informazioni connesse alla disciplina della repressione dei crimini. Molte di queste disposizioni, inoltre, sono ritenute, oggi, frutto di rimaneggiamenti e di interpolazioni successive. Sul punto, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., pp. 15 ss.

¹⁰ Const. *De legum interpretatione*, in *Le Assise*, cit., p. 26 : "Ordiniamo che siano osservate in via generale e da tutti le leggi testé promulgate dalla nostra maestà, per mitigare con senso di equità l'eccessiva asprezza,

Cod. Cass. *Leges a nostra maiestate noviter promulgatas, generaliter ab omnibus precipimus observari, moribus consuetudine, et legibus non cassatis, nisi forte his nostris sanctionibus adversari quid in eis manifeste videatur*¹¹.

Non si rinvencono, all'interno del codice normanno, disposizioni generali che disciplinavano lo *status* del servo in quanto tale, i rapporti con il signore e i terzi, i poteri del *dominus*, i fatti giuridici costitutivi, modificativi ed estintivi del rapporto di servitù¹².

per inasprire con un certo equilibrio la mitezza, per chiarire i punti oscuri, senza che, per la molteplicità dei popoli soggetti al nostro regno, si abbiano per annullati usi, consuetudini e leggi, così come sinora si è ottenuto presso di loro, a meno che qualcosa in esse non risulti in evidentissimo contrasto con queste nostre disposizioni".

¹¹ Const. *Proemium*, in *Le Assise*, cit., p. 70: "Ordiniamo che le leggi testé promulgate dalla nostra maestà siano osservate in via generale e da tutti, senza che si abbiano annullati usi, consuetudini e leggi, a meno che qualcosa in esse non risulti manifestamente in contrasto con queste nostre disposizioni".

¹² Come si vedrà più avanti, nelle fonti del periodo normanno, pubbliche e private, normative o meno, si fa uso di numerosissimi termini — *villanus*, *consilis*, *servus*, *ascripticius*, *mancipia* — per indicare la popolazione delle campagne meridionali. Questo significa che, pur nell'ambito della categoria dei "servi", cioè degli individui sprovvisti di piena soggettività giuridica, non è possibile alcuna *reductio ad unicum*, data la molteplicità degli statuti personali. È impossibile leggere uniformemente la immensa varietà di legami personali di dipendenza, anche ereditariamente trasmissibili, presenti nella società del Regno, attraverso la categoria onnicomprensiva della "servitù della gleba". Inoltre, molto spesso, questi termini non erano usati in senso strettamente tecnico-giuridico e ciò può indurre a facili fraintendimenti o a supporre che la condizione servile, in senso stretto, riguardasse la stragrande maggioranza dei "villani" del Mezzogiorno normanno. Questa ipotesi è, oggi, decisamente respinta dalla gran parte degli studiosi. La maggior parte degli abitanti delle campagne non era di condizione servile, per quanto su di essa gravavano un'infinità di limitazioni e di obblighi giuridici verso i signori laici o ecclesiastici. La privazione della libertà era, dunque, un'eccezione, la regola era diversa. Si consideri, inoltre, che molto spesso, nelle fonti, il termine *servus* era usato come sinonimo di schiavo, oppure aveva una valenza eminentemente "re-

Riguardo ai fatti giuridici costitutivi del vincolo servile, dall'analisi delle singole disposizioni normative si possono citare soltanto la *reductio in servitutem* (*addictio curie*) e la *nascita ex servo*. Riguardo alla *reductio in servitutem*, bisogna dire che questo provvedimento della pubblica autorità, amministrativa o giudiziaria, era disposto, soprattutto, a titolo di sanzione criminale contro i responsabili di illeciti: la *reductio in servitutem* operava come fatto costitutivo del vincolo servile, privando il destinatario del provvedimento della libertà e della soggettività giuridica piena, e si accompagnava sempre alla confisca dei beni a favore del fisco regio. Il vincolo servile, così costituito, poteva essere tanto di carattere pubblico – a favore della *curia regis* – tanto di carattere privato. Nelle costituzioni, tra i fatti costitutivi, si faceva anche riferimento alla ereditarietà del vincolo servile – alla *nascita ex servo* – come fatto giuridico costitutivo del legame di servitù, ma non era specificato se la condi-

torica”, nel senso che non alludeva alla “servitù” in senso tecnico-giuridico, ma faceva semplicemente riferimento all'eccessiva invadenza o autoritarismo del potere monarchico che minava i diritti dei sudditi e dell'aristocrazia. Lo stesso dicasi per il verbo *servire*, il cui uso, nelle fonti pubbliche e private, non era necessariamente legato all'idea del servaggio rustico: molto spesso, infatti, *servire* era un termine che alludeva ai rapporti feudali, alla *militia*, ed era quindi connesso al linguaggio feudale e al suo retroterra (aristocratico ed ecclesiastico) di valori. Altre volte, nelle fonti, il verbo *servire* alludeva, genericamente, alla subordinazione dei rustici ad un signore, indicando la sottomissione alla signoria, da parte dei villani, senza alcun riferimento specifico e tecnico alla servitù vera e propria. Pertanto, la gran mole di termini, spesso sinonimici, utilizzati nelle fonti per indicare la categoria dei “servi” ed esprimere l'idea del “servire”, non deve indurre il lettore a confondere situazioni e condizioni personali molto differenti: per es. i vassalli, i *fideles*, del re o di un barone, difficilmente potrebbero essere assimilati ai villani o ai servi veri e propri, sprovvisti di libertà. Si tratta, nel caso del vassallaggio, di “legami politici e militari”, eventualmente sanzionati con un giuramento di fedeltà, che raramente si pretendeva da un “servo” (salvo rare eccezioni, pure attestate dalle fonti). La confusione tra servi e contadini, spesso generata dal linguaggio ambiguo delle stesse fonti, va assolutamente evitata. Sul punto, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., p. 4.

zione servile trasmissibile ai discendenti dovesse essere comune ad entrambi i genitori, solo a uno di essi, e a quale dei due, la madre o il padre. Inoltre, sembra che venisse applicato il principio giuridico della prevalenza della *peior conditio*, cioè della ereditarietà della condizione servile, nel caso di unioni tra persone di diversa condizione, fra liberi e servi. Ciò sembrerebbe emergere da un diploma di Ruggero Borsa (1085-1111), duca di Puglia e Calabria, concesso a favore del monastero della SS. Trinità di Cava de' Tirreni, in Campania:

*Concedimus ut servi liberas uxores accipere et habere possint, eodem modo ancillae ipsius monasterii liberos viros accipiant et habeant at filii et filiae qui quaeve huius modi coitu nati vel nascendi fuerint, servi et ancillae ipsius monasterii sicut et suprascripti patres et matres eorum permaneant*¹³.

Le unioni tra individui di diversa condizione giuridica e sociale furono riconosciute pienamente legittime, anche alla luce degli inviti rivolti in tal senso dalle gerarchie ecclesiastiche. Ciò è quanto risulterebbe dal dispositivo delle Assise riguardante il matrimonio canonico, celebrato davanti al sacerdote, che venne imposto come unica forma valida di unione giuridica tra individui di sesso diverso, all'interno del Regno, produttiva di figliolanza legittima¹⁴. Nella disposi-

¹³ "Concediamo che i servi possano prendere in moglie donne libere e che, allo stesso modo, le serve dello stesso monastero possano sposare uomini di libera condizione e che i figli e le figlie nati, o che nasceranno, da tali unioni, permangano nella condizione di servi e serve dello stesso monastero alla stregua dei suddetti padri e madri", in F. CHALANDON, *Storia*, cit., pp. 526 ss.

¹⁴ Sul matrimonio nelle Assise normanne e negli ordinamenti giuridici medievali si vedano, E. BESTA, *La famiglia nella storia del diritto italiano*, Milano 1962, pp. 87 ss., C. N. L. BROOKE, *Il matrimonio nel Medioevo*, Bologna 1991, pp. 49 ss., V. DEL GIUDICE, *Sommario di diritto matrimoniale canonico*, Milano 1979, pp. 40 ss., J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1989, pp. 40 ss., J. GOODY, *Famiglia e matrimonio in Europa. Origini e sviluppi dei modelli familiari dell'Occidente*, Bari 1995, pp. 229 ss., M. DI GIORGIO-C. KLAPISH ZUBER, *Storia del matrimonio*, Bari 1996,

zione in materia non si fa alcun riferimento alla disparità di condizione giuridica o sociale dei nubendi come causa di difetto di *connubium*, cioè di capacità matrimoniale:

Cod. Cass. *Sancimus lege presenti, volentibus omnibus legitimum contrahere matrimonium necessitatem imponi, quatenus post sponsalia celebraturi nuptias sollemniter quisque pro modulo suo seu quomodolibet limen petat ecclesie, sacerdotum benedictionem post scrutinium consecuturum anulum ponat, preci postulationique sacerdotali subdantur, si voluerint futuris heredibus successiones relinquere. Alioquin amodo molientes contra regale nostrum edictum, neque ex testamento neque ab intestato, habituros se legitimos filios heredes ex illicito matrimonio per nostram sanctionem noverint procreatos; mulieres etiam nubentes legitimas dotes debitas non habere*¹⁵.

Il termine *servus*, nelle disposizioni del codice normanno, non era sempre utilizzato in maniera univoca e ciò ha creato dubbi interpretativi e fraintendimenti. Attraverso un attento esame delle costituzioni di Ruggero, al fine di indicare le più svariate forme di dipendenza giuridica e sociale dei rustici, si può riscontrare l'uso dei seguenti termini¹⁶:

pp. 10 ss., T. INDELLI, *Matrimonio e famiglia nella Assise di Ariano di Ruggero II d'Altavilla*, in «Quaderni dell'Agro, Documenti e Studi», Salerno, n. s. 3-4, (2012-2013), pp. 166-180, D. LOMBARDI, *Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi*, Bologna 2008, pp. 35 ss.

¹⁵ Const. *De coniugiis*, in *Le Assise*, cit., p. 82: "Con la presente legge stabiliamo che sia fatto obbligo a tutti quelli che hanno intenzione di contrarre matrimonio di chiedere, dopo gli sponsali, solennemente, ciascuno a suo modo e piacimento, di entrare in chiesa per ottenere la benedizione dei sacerdoti; dopo che è seguita l'indagine pongano l'anello e si sottomettano alle preghiere e alle richieste del sacerdote, se vogliono riservare la successione ai futuri eredi. Sappiano, inoltre, quelli che d'ora in poi si pongono contro il nostro editto reale che, secondo la nostra disposizione, non avranno come eredi legittimi, né per testamento, né per successione intestata, i nati da matrimonio illecito: le donne non abbiano neanche la dote legittima dovuta alle altre spose".

¹⁶ Il termine *servus*, che ricorre frequentemente nelle Assise, è decisamente contrapposto a quello di *liberus homo, immunis, francus*, che, inve-

* *servus*, semplicemente. In questo caso può trattarsi di servi rustici o urbani, pubblici o privati. Si deve inserire il sostantivo all'interno della più ampia disposizione in cui è contenuto ed effettuare una sorta di interpretazione sistematica. Può trattarsi anche di servi "urbani", cioè distinti espressamente da quelli rustici addetti al lavoro dei campi, massari o prebendari, anche se dei "servi urbani" le Assise normanne sembrano proprio disinteressarsi¹⁷. Ci riferiamo,

ce, non fa mai la sua comparsa nella legislazione normanna, ma soltanto nelle fonti private e nella diplomatica dell'XI-XII sec., rivelando tutte le sue ambiguità e, soprattutto, la sua polisemia. È necessario ricordare che, sebbene sprovvisto di "libertà", anche il servo medievale possedeva una serie di diritti come la possibilità di adire un tribunale, di agire nella sfera patrimoniale, di richiedere la protezione del sovrano. Tali diritti che costituivano i principali connotati della condizione di "uomo libero" erano condivisi dai servi con gli altri dipendenti della signoria. Infatti, se non mancarono casi in cui il termine *francus, liberus, immunis* faceva chiaramente riferimento ad una categoria di individui "liberi", contrapposta ai "servi", la maggior parte delle volte esso faceva semplicemente riferimento a rustici che, nell'ambito dei territori signorili o demaniali su cui erano accasati, risultavano esenti, o poco gravati, dall'osservanza di determinati obblighi e prestazioni cui, invece, erano sottoposti gli altri rustici, anche se di condizione "libera". L'*immunitas*, quindi, nella gran parte dei casi, aveva il valore non di una generica "libertà", quanto di un "privilegio", di una "parziale esenzione dagli oneri rustici", che poteva essere anche "acquistata" dai rispettivi signori - *libertas per chartam* - attraverso il pagamento di cospicue somme di danaro e che, in alcuni casi, era trasmissibile anche ereditariamente. La condizione di coloro che si contrapponevano ai *franci* era, nella fonti, indicata con i termini più diversi, ma generalmente mai con il termine *servus*: si parlava di *rustici, villani, homines sine franchitiam*. Per concludere, occorre precisare che la contrapposizione tra *franci* e *servi* non va mai intesa, in maniera assoluta, come contrapposizione tra liberi e servi, ma valutata a seconda dei casi, poiché la varietà delle forme di dipendenza signorile, nelle campagne del Mezzogiorno, era tale che contrapporre rigidamente *servi* e *franci* sarebbe fuorviante e si rischierebbe di appiattare, generalizzando, la condizione personale dei singoli *subditi*. S. CAROCCI, *Angararii*, cit., pp. 19 ss., G. PETRALIA, *La "signoria"*, cit., p. 260.

¹⁷ Conosciamo la condizione di alcuni di questi servi domestici - *mancipia, ancillae, servi* - per lo più attraverso le fonti private che sem-

in tal caso, ai servi addetti alla *domus* del signore, cioè domestici, o addetti alle botteghe artigiane, alle imprese di commercio, o addetti, anche se residenti in campagna nella “villa” signorile, alle operazioni e alle attività che esulavano dalla coltivazione e dalla conduzione dei mansi. È sempre necessario, in questi casi, procedere ad un’interpretazione sistematica del lemma *servus* nel complesso delle disposizioni della costituzione in cui è inserito¹⁸.

brano ricondurre questa categoria a quella dei veri e propri “schiavi”, oggetto di un potere assoluto dei *domini* e, molto spesso, di arbitrari atti di violenza. Gli “schiavi”, come servitù domestica, erano molto ricercati anche nel XIV e XV sec. e i servi domestici addetti alle botteghe o ai lavori di casa, in genere riservati alle donne, potevano essere o veri e propri “schiavi” – musulmani, slavi o asiatici – o individui di condizione libera assunti con contratti molto simili a quelli di “apprendistato”. Sul punto, P. CORRAO, *Il servo*, cit., pp. 63 ss., V. D’ALESSANDRO, *Servi*, cit., pp. 294 ss.

¹⁸ Il servo medievale, detto anche *homo alterius*, *homo de corpore*, era un *capite minutus*, cioè un individuo avente una capacità giuridica limitata, rispetto all’uomo libero. Tuttavia, rispetto al vero e proprio schiavo, totalmente sprovvisto di capacità giuridica e sottoposto alla piena potestà del signore, il servo medievale poteva vendere e acquistare beni, stare in giudizio, fare testamento, stipulare contratti, insomma non era totalmente escluso dal commercio giuridico. La sua condizione era ereditariamente trasmissibile, ma poteva estinguersi, *de iure*, con un atto di affrancazione – *manumissio* – da parte del signore, atto che poteva essere pieno o limitato (in tal caso il servo affrancato rimaneva, per alcuni aspetti, vincolato al signore), secondo le varie discipline – scritte o consuetudinarie – del luogo. Il signore poteva, generalmente, punire il suo servo, anche con punizioni corporali, ma non poteva ucciderlo arbitrariamente. Si badi, inoltre, che l’esperienza giuridica medievale, tranne significative eccezioni, ignorava il principio della “indisponibilità giuridica” dei diritti della persona e, quindi, la condizione servile poteva essere anche il frutto di un atto di volontaria sottomissione del soggetto ad un *dominus* (per es. una *promissio* unilaterale). La servitù medievale fu considerata, a partire dal XII sec., come uno *status* perpetuo, comprensivo di un insieme di obblighi gravanti su un uomo nei confronti di un altro e che non potevano essere estinti, unilateralmente, prescindendo dalla volontà del signore. Tuttavia questo *status* non era tale da implicare una totale perdita della capacità giuridica, come nell’antica schiavitù del mondo classico. Si trattava di una categoria sociale e giuridica – quella del servaggio – molto fluida, flessibi-

* *servus glebe*¹⁹, il servo della terra, il servo rustico vero e proprio, adibito al lavoro nei possessi fondiari, pubblici o privati, gene-

le, non riassumibile entro categorie rigide. La condizione di *servus* seguiva l'uomo dovunque egli andasse, come una "macchia" perenne, e, nonostante il riferimento alla *gleba*, cioè alla terra, non dipendeva affatto da una specifica concessione fondiaria o dall'obbligo di risiedere su un dato fondo. Sulla natura della *servitus glebe*, M. BLOCH, *La servitù*, cit., pp. 10 ss., S. CAROCCI, *Angararii*, cit., pp. 15 ss., P. CORRAO, *Il servo*, cit., pp. 60 ss., V. D'ALESSANDRO, *Servi*, cit., pp. 294 ss., F. PANERO, *Servi medievali. Dinamiche di diritto comune*, Roma 1996, pp. 147 ss.

¹⁹ Sembra proprio che il primo a menzionare l'istituto della *servitus glebe* sia stato il noto giurista bolognese Imerio (XII sec.), in una glossa ad una costituzione imperiale, promulgata dagli imperatori Onorio e Teodosio I (IV sec.), e riguardante la condizione giuridica dei coloni tardoimperiali, vincolati alla terra essenzialmente per esigenze fiscali. La *servitus glebe* può, quindi, a buon diritto, essere definita un istituto del "diritto comune", frutto dell'elaborazione giurisprudenziale, volta al commento e all'interpretazione delle norme e degli istituti della legislazione giustiniana, in cui, si badi, l'istituto era totalmente assente. La categoria giuridica dei "servi della gleba", nel Mezzogiorno, sembra essere stata introdotta proprio dalla legislazione normanna, influenzata da modelli giuridici romanistici, dato che, prima delle Assise, dove fa la sua comparsa, e sempre che non si tratti di interpolazioni successive, era del tutto sconosciuta. Ciò denota l'influenza che il diritto romano andava esercitando sugli ordinamenti giuridici europei, a partire dal XII sec. Nonostante l'uso abbondante fatto dal legislatore normanno di questa nozione giuridica, peraltro desunta dalla legislazione tardoimperiale e riferita all'istituto del "colonato", non sembra che il suo uso frequente debba sempre intendersi in senso "tecnico". Il legislatore normanno sembrava piuttosto interessato, nel disciplinare la condizione dei servi, ad includere, per ragioni di disciplina, in una categoria giuridica onnicomprensiva ed unitaria, la molteplicità degli "statuti servili" che avevano la più diversa origine e fisionomia. Il carattere "generalizzante" delle Assise, quindi, non cancellava affatto la specificità dei singoli casi. La terminologia adoperata nelle Assise proviene, con ogni probabilità, dal diritto giustiniano (VI sec.), cosa che ha suscitato alcuni dubbi sulla datazione del testo conservato nei due manoscritti delle Assise, sui quali aleggia il sospetto di un rimaneggiamento di età federiciana o più tarda. La validità scientifica della categoria generale di "servo della gleba" è fuori discussione, purché si tenga in considerazione la impossibilità di ridurre ad un'unità omogenea ed indifferenziata la

ralmente impossibilitato ad abbandonare il suolo che coltivava, senza espresso consenso del *dominus*²⁰. Poteva trattarsi, secondo la

molteplicità delle forme di sottomissione giuridica e sociale delle campagne del Mezzogiorno nel XII sec. Bisogna guardarsi bene, dunque, dal reificare un modello "astratto" di servitù, applicabile in ogni contesto temporale e spaziale, proponendone la fissità e l'oggettività assoluta. I rapporti di servitù erano numerosissimi, diversi l'uno dall'altro e cambiavano di continuo, a seconda dei luoghi, ma anche dei tempi, delle relazioni di potere, delle strutture economico-sociali e anche della percezione e della riflessione dei giuristi e del legislatore. Nel caso specifico del Mezzogiorno normanno, la presenza di una grande varietà di tipologie "servili" va ricercata, soprattutto, nella particolarità della conquista e della genesi del Regno, in un territorio vastissimo, abitato da popolazioni che avevano usi, costumi e ordinamenti differenti. Sul punto, E. CONTE, *Servi*, cit., pp. 25 ss., S. CAROCCI, *Angararii*, cit., p. 4. Per l'insediamento dei Normanni nelle terre continentali del Mezzogiorno, i suoi sviluppi e le particolarità della conquista, E. CUOZZO, *L'unificazione normanna e il regno normanno svevo*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cura di G. Galasso-E. R. Romeo, vol. II, Napoli 1989, pp. 9 ss., G. GALASSO, *Mezzogiorno continentale e Sicilia nello stato normanno-svevo*, in «Archivio storico siciliano», n. s. 2 (1976), pp. 211-222, S. TRAMONTANA, *Aspetti e problemi dell'insediamento normanno in Sicilia*, in *Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia Normanna*, Palermo, 4-8 dic. 1972, Palermo 1973, pp. 310 ss., B. FIGLIUOLO, *Morfologia dell'insediamento nell'Italia meridionale in età normanna*, in «Studi Storici», n. s. 1 (1991), pp. 25-35, P. TOUBERT, *La terre et les hommes dans l'Italie normande au temps de Roger II: l'exemple campanien*, in *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II. Atti delle terze giornate normanno-sveve*, Bari 23-25 maggio 1977, Bari 1979, pp. 55 ss. Sull'influenza del diritto romano nell'elaborazione giuridica delle Assise normanne, F. BRANDILEONE, *Il diritto romano nelle leggi normanno-sveve*, Torino 1884, pp. 138 ss., M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, pp. 323 ss. Sul diritto comune, M. ASCHERI, *I diritti del medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2000, pp. 255 ss., M. ASCHERI, *Istituzioni medievali*, Bologna 1994, pp. 215 ss., A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007, pp. 190 ss.

²⁰ Si trattava di individui vincolati perpetuamente alla terra, gravati dalla *adfixio glebe* e, pertanto, impossibilitati ad allontanarsi da essa, senza consenso del *dominus*. L'*adfixio glebe* faceva in modo che il fondo su cui i servi erano accasati poteva essere ceduto anche assieme a loro, e ciò

ben nota distinzione, tanto di un *servus massarus*, tanto di un *servus prebendarius*, a seconda che avesse, o non, ricevuto dal signore un fondo da coltivare²¹.

avveniva nella generalità dei casi; da un punto di vista giuridico, ma anche economico, i *servi glebe* erano da considerarsi pertinenze mobili del fondo cui inerivano, alla stregua degli strumenti da lavoro o del bestiame. La loro presenza sul fondo alienato, pertanto, ne incrementava il valore di mercato. Salerno, ottobre 1080: "... *Concedimus archiepiscopo..Salernitanis civitatis ... castellum de Comite ... cum hominibus et terris et vineis ecclesiisque et cum omnibus que illic habemus ...*", "... Concediamo all'arcivescovo della città di Salerno ... il castro di Comite ... con tutti gli uomini, le terre, le vigne e le chiese e con tutte le altre cose che abbiamo in quei luoghi ...", In L. R. MENAGER, *Recueil des actes des ducs normands d'Italie (1046-1127). Les premiers ducs (1046-1087)*, vol. I, Bari 1980, pp. 109 ss. L'obbligo di residenza, vitalizio, era uno degli obblighi principali che caratterizzavano lo *status* di servo. Sembra, tuttavia, che l'obbligo poteva essere aggirato attraverso il pagamento, al signore, di una specifica imposta di notevole importo: l'*exitura*. L'obbligo di residenza, tuttavia, sembra essere menzionato piuttosto raramente nelle costituzioni normanne e nelle fonti del XII sec. Inoltre, sembra che gravava non solo sui servi, in senso stretto, ma anche su tutti i villani che dimoravano nel territorio di una signoria. Sul punto, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., p. 19.

²¹ I *servi* erano tradizionalmente esclusi dal servizio militare gravante sui soli uomini di libera condizione, reclutati o sulla base della "leva feudale" o in base alla "leva ordinaria" del Regno, oppure su militari professionisti. In genere si trattava di possidenti terrieri, o sudditi benestanti, in grado di armarsi a proprie spese. Nessun riferimento è fatto, nelle Assise, alla categoria dei *servi defensati*, servi "armati a difesa", arruolati dai signori in *masnade* e addetti a servizi di guardia di torri e castelli, ad operazioni di pattugliamento, controllo e polizia, all'interno delle signorie e delle proprietà dei rispettivi signori. Questa particolare categoria di servi, armati ed equipaggiati dai rispettivi signori, fa la sua comparsa in alcuni diplomi normanni. Salerno, maggio 1087: "... *Ita quod omnes homines habitantes et habitaturi in praedictum tenimentum et in predictis locis sive casalibus atque castro predicto omnia tributa, pensiones, angarias et perangarias tam reales quam personales, quas nostre camere dare et persolvere debuerint, tam ad eorum expensas et arma propria, ut servientes qui defensati dicuntur quam ad nostras sub certis diebus et tempore, sicut in nostro fiscali quaterno apercius declaratur. abbatii. tradi fecimus et assignari. dare et persolvere debuerint ...*", "...Così che do-

Tra gli obblighi che denotavano la condizione servile vi era quello della residenza obbligatoria – *incolatum* – sulla terra dove il servo era stato accasato dal signore; tuttavia, dalle fonti, soprattutto private, e nella diplomatica, sembra che questa specifica limitazione

vanno corrispondere e pagare all'abate tutti i tributi, i censi, le corvées reali e personali che già erano tenuti a corrispondere al nostro fisco, tutti gli uomini che abitano e abiteranno nei confini del predetto territorio o nei casali o nel predetto castro, e dovranno corrispondere tanto le spese per l'armamento dei nostri uomini, quanto quelle per l'armamento dei servi, detti *defensati*, per un periodo di tempo definito, così da essere chiaramente registrati nel nostro quaderno fiscale ...". La categoria dei *servi defensati* doveva avere una fisionomia giuridica e sociale specifica che ne consentiva la facile e pronta individuazione, in caso di bisogno; doveva trattarsi di uomini abili nell'uso delle armi, addestrati e preparati, non facilmente "intercambiabili" con altri di eguale condizione servile. Come tutti i servi erano considerati pertinenze del fondo cui inerivano e come tali potevano essere ceduti a terzi; il trasferimento della proprietà del fondo comportava il trasferimento della proprietà sui *servi defensati* che avrebbero continuato a servire, con le medesime mansioni di natura militare, il nuovo signore. Le disposizioni che li riguardavano non fanno alcun riferimento ad una differenza di disciplina inerente la loro condizione personale e il loro legame con il *dominus* e la terra; non ci dicono se, oltre alle prestazioni di natura militare, erano assoggettati anche a prestazioni tipicamente servili, come le corvées, i censi. In ogni caso erano vincolati alla gleba e non potevano abbandonare il fondo su cui erano accasati senza il consenso del *dominus*. In caso contrario, costui poteva inseguirli e riacciuffarli come nel caso dei servi ordinari. Salerno, maggio 1087: "... *Et servientes defensati ibidem degentes..abbati et successoribus suis predicta iura et servicia exhibeant et exholvant, sicut nostre camere persolvebant et in quaternis fiscalibus continentur...*". "... E i servi defensati, ivi residenti, nei confronti dell'abate e dei suoi successori adempiano agli stessi servizi predetti, cui già erano tenuti verso la nostra curia e siano registrati nei registri del fisco ...", Salerno, maggio 1087: "... *Indulgentes tibi et successoribus tuis liberam potestatem compellendi et revocandi ad ipsius monasterii dominium predictos servientes defensatos et eorum heredes quocumque suum transtulerint incolatum ...*", "... Concedendo a te ed ai tuoi successori la libera potestà di acciuffare e riportare nel dominio dello stesso monastero i predetti servienti defensati e i loro eredi ogni qual volta abbiano abbandonato il coltivo ...". L. R. MENAGER, *Recueil*, cit., pp. 205 ss.

giuridica alla mobilità fosse dai servi condivisa anche con villani di condizione non servile – *franci, immunes, liberi homines* – ai quali era interdetto l'abbandono della terra, senza espresso consenso del signore del luogo o, in caso di territori demaniali, degli ufficiali regi²². Inoltre, a partire dall'XI-XII sec. – cosa rara prima della conquista normanna – appare sempre più abbondante la documentazione privata relativa alla vera e propria vendita di individui di condizione servile assieme alla terra su cui erano accasati o indipendentemente da essa. Queste cessioni, gratuite o onerose, potevano interessare anche i veri e propri schiavi. Ciò costituiva il segno evidente che a seguito della conquista normanna, mutati i rapporti sociali nelle campagne, erano aumentati i rapporti di dipendenza personale di tipo servile rispetto alle epoche precedenti in cui erano prevalsi i rapporti di dipendenza economico-patrimoniale tra liberi e signori²³. La servitù – secondo il disposto delle Assise – si caratterizzava come una *qualitas personae* che "seguiva" il soggetto dovunque egli andasse, fino alla morte. Una condizione giuridica perpetua – salvo che intervenisse affrancamento – ed ereditariamente trasmissibile, oltre che non estinguibile unilateralmente, cioè in base ad una semplice dichiarazione di volontà del servo di acquisire la libertà²⁴.

²² E che, se sorpresi a violare l'obbligo in esame, potevano incorrere in gravi sanzioni, oltre che essere ricondotti, anche con la forza, alle terre da cui erano fuggiti. Attraverso l'analisi delle fonti, sembra, però, che anche l'obbligo imposto ai servi di non abbandonare la terra, fosse aggirabile attraverso il pagamento al signore di un'imposta, in genere molto gravosa, la *extura*. L'esistenza di questa "tassa" particolare, riscontrabile nella documentazione privata, induce a pensare che l'immobilità dei servi e, in genere, dei villani, che ha fatto versare fiumi di inchiostro, non fosse così inderogabile come si è a lungo sostenuto. Pagata l'*extura*, il rustico, servo o non che fosse, poteva emigrare altrove, abbandonando la signoria o il territorio demaniale su cui, fino ad allora, aveva vissuto. S. CAROCCI, *Angararii*, cit., p. 8 ss., P. CORRAO, *Gerarchie*, cit., pp. 2 ss.

²³ S. CAROCCI, *Angararii*, cit., p. 8 ss., P. CORRAO, *Gerarchie*, cit., pp. 2 ss.

²⁴ I servi, come si vedrà più avanti, dividevano molti obblighi, tra cui quello della residenza e delle corvées, con gli altri villani di condizione non servile. È stato dimostrato, inoltre, che, in epoca normanna, non fossero rare neanche le alienazioni, a titolo gratuito o oneroso, di individui, o

* *adscripticius*, termine che faceva espresso riferimento, nelle Assise, ai servi della gleba, cui l'ascrittizio era equiparato per quanto riguarda la condizione giuridica personale, il vincolo alla terra e l'obbligo di eseguire periodicamente pagamenti di censi e corvées²⁵, cioè prestazioni di lavoro gratuite a favore del signore. Il termine *adscripticius*, di chiara derivazione romanistica, indicava originariamente il colono tardoimperiale, il *fisci adscriptus*, vincolato alla terra su cui era accasato e il cui nome era trascritto nei pubblici

intere famiglie, non solo di condizione servile, ma anche di condizione libera. Nel caso dei liberi, però, è molto probabile che, da un punto di vista strettamente giuridico, oggetto dell'alienazione non erano tanto le persone fisiche in sé, quanto le terre cui inerivano, nonché le obbligazioni, i redditi e le prestazioni cui erano sottoposte. I "venduti", quindi, passavano alle dipendenze di un altro signore cui dovevano prestare i censi e le opere dovute, fino ad allora, all'alienante. La vendita di un uomo libero fu, però, severamente punita dalle Assise, a titolo di *crimen plagii*, con la sanzione della *perpetua servitus* – come si vedrà più avanti – e la disciplina normanna cercò, probabilmente, con questa grave sanzione, di arginare un fenomeno socialmente molto diffuso, quello della riduzione in servitù e della vendita delle persone libere. Sulla vendita di individui liberi, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., p. 13, P. CORRAO, *Gerarchie*, cit., p. 11.

²⁵ Le corvées, prestazioni di lavoro da eseguire a favore del *dominus*, non consentono di distinguere tra i servi, in senso stretto, e il resto della popolazione rurale, anche libera. Ad esse erano tenuti, infatti, anche villani che servi non erano. Sul punto, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., pp. 4 ss. I coloni potevano essere identificati anche con la categoria dei *consiles*, di cui si fa menzione nella diplomazia normanna, mai nelle Assise. Il termine *consilis* fa espresso riferimento ai censi, canoni in natura o in danaro che i concessionari, di condizione libera, erano tenuti a corrispondere ai rispettivi signori per le terre ricevute in colonia. Talvolta, il termine è utilizzato in palese contrapposizione a quello di *servus*. Salerno, marzo 1066: "... *Et hoc firmiter iubemus ut nullo tempore aliquis ministrorum nostrorum et partis nostre rei publice... quantum ad ipsum monasterium pertinens est et fuerit, sive terras, vineas et casas, servos set ancillas, villanos et consiles... audeat inquietare seu minutare ...*". "... E ciò stabilmente comandiamo, cioè che nessuno dei nostri funzionari e ministri osi turbare o sminuire quanto appartiene ed apparterrà al predetto monastero, sia che si tratti di terre, vigne o case, sia che si tratti di servi e ancelle, villani o consili ...". L. R. MENAGER, *Recueil*, cit. pp. 71ss.

registri del fisco per esigenze tributarie. Il termine, molto probabilmente, trasmigrò nel patrimonio giuridico normanno attraverso la legislazione bizantina. D'altronde, la giurisprudenza medievale adoperò spessissimo termini desunti dal vocabolario giuridico romano per designare fenomeni ed istituti giuridici del proprio tempo, spesso di carattere molto diverso da quelli dell'antichità²⁶.

²⁶ Il termine *adscripticius*, di chiara derivazione romanistica, fa la sua comparsa in alcune delle Assise, per la prima volta, dato che, fino al XII sec., non era utilizzato nelle fonti legislative e documentarie. Gli ascrittizi erano i villani letteralmente ascritti, cioè iscritti nei registri fiscali pubblici e, in seguito alla conquista normanna, nelle platee o giaride (dall'arabo *jarâ'id*). La storia degli ascrittizi è ancora abbastanza oscura. Doveva trattarsi, molto probabilmente, del "volgarizzamento" di un istituto disciplinato dalle fonti giustiniane e bizantine. Secondo alcuni, gli ascrittizi presenti nelle fonti documentarie, soprattutto in Sicilia e nella parte terminale della Calabria – e poi equiparati nelle Assise ai servi veri e propri – dovevano essere, in origine, villani di condizione libera. La loro condizione, quindi, sarebbe mutata con il tempo, cioè tra l'XI – prima fase della conquista normanna – e il XII sec., secolo della fondazione del Regno. Ci si troverebbe di fronte ad un istituto soggetto a un rapido cambiamento, in conseguenza dei mutamenti politici seguiti all'instaurazione della dominazione normanna in Italia e al consolidamento degli ordinamenti signorili che si accompagnò ad essa. Gli ascrittizi si identificavano soprattutto con la popolazione musulmana o con gli antichi coloni bizantini che, dopo la conquista della Sicilia, sarebbero stati assegnati da Ruggero ai signori laici o ecclesiastici dell'isola. Essi avrebbero conservata intatta la propria libertà personale e, quindi, non sarebbero stati ridotti al rango di servi veri e propri, o di schiavi, ma sarebbero stati gravati da pesanti obblighi verso i nuovi signori, relativi alla residenza – *incolatum* – all'esecuzione di corvées e al pagamento di censi e imposte, già dovute, in parte, al fisco islamico dell'isola. Tra le imposte figuravano la capitazione (*gizia*) e un'imposta fondiaria (*kharag*). Si trattava di due voci tributarie già conosciute al fisco islamico e che, durante la dominazione islamica della Sicilia, erano versate dai villani di fede cristiana. Quindi, in seguito alla conquista, la gran parte dei musulmani e dei bizantini, pur subendo una limitazione della capacità giuridica e dei propri diritti, non sarebbe stata ridotta al rango di "servi" o di "schiavi" veri e propri, cosa che, in realtà, sarebbe stata possibile, se si tiene presente che si trattava di comunità etniche debellate militarmente ed estranee al consorzio cristiano, perché "infedeli" o, co-

* *colonus*, indicava generalmente l'affittuario di terre. Il termine non era quasi mai espressamente utilizzato all'interno delle Assise: al suo posto compariva la circonlocuzione *homines qui servant ratione tenimenti* ad indicare tutti coloro che dipendevano da un signore, non a causa di un legame personale di natura servile, ma in virtù di una concessione terriera, contrattuale o consuetudinaria, che non incideva sulla loro libertà, nonostante gli eventuali obblighi assunti che ne facevano dei sudditi di un signore²⁷. L'eventuale obbli-

unque, "scismatiche". Alla fine del XII sec., con la diffusione dell'influenza del diritto romano nella legislazione normanna e nel tentativo di "uniformare", per quanto possibile, a livello normativo, la condizione dei sudditi del Regno che erano soggetti a legami di servizio nei confronti dei signori, si assiste ad un assorbimento progressivo degli ascrittizi nella categoria dei *servi glebe*, con tutte le limitazioni e i condizionamenti, in senso peggiorativo, che ciò comportò. Il processo in esame raggiunse il suo acme nella legislazione di epoca svevo-angioina (XIII-XIV sec.), in cui gli ascrittizi furono equiparati del tutto agli *angararii*, cioè ad una delle categorie sociali più infime del Regno. Sul punto, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., pp. 4 ss., E. CONTE, *Servi*, cit., p. 214, P. CORRAO, *Gerarchie* cit., pp. 10 ss., G. PETRALIA, *La "signoria"*, cit., pp. 245 ss. Sugli *angararii*, si veda più avanti.

²⁷ S. CAROCCI, *Angararii*, cit., pp. 11 ss., V. D'ALESSANDRO, *Servi*, cit., pp. 294 ss. Ovviamente, il colono, cioè il libero affittuario di un fondo, poteva essere anche proprietario di appezzamenti di sua esclusiva pertinenza, oppure un nullatenente, un bracciante stagionale o giornaliero. La sua condizione economica e sociale non intaccava la sostanza della sua condizione giuridica personale, di essere, cioè, un uomo libero non sottoposto alla potestà di un signore ed al potere disciplinare di costui, né ad atti di disposizione o a punizioni corporali. La presenza dei coloni, liberi affittuari di terre, è attestata, per l'epoca normanna, non solo su fondi privati, ma anche demaniali. In questo caso, accadeva spesso che, alienato il fondo o la villa, su cui i coloni erano accasati, essi venivano alienati con la stessa terra che lavoravano. Questa alienazione non credo fosse equiparabile, nei suoi presupposti giuridici, a quella dei veri e propri servi della gleba. Questi ultimi, infatti, erano pertinenze mobiliari del fondo su cui erano accasati, i coloni no. Ammesso pure che negli atti di alienazione venissero considerati come tali, l'alienazione non cancellava o pregiudicava il loro stato di uomini liberi: condizione che avrebbe dovuto essere rispettata anche dai nuovi acquirenti. Non escludo che l'alienazione di fondi coltivati da coloni potesse avere

go di residenza del colono sul fondo non era equiparabile all'*adfixio glebe* del servo vero e proprio e non era un vincolo perpetuo trasmissibile ai discendenti come la servitù. Esso scaturiva dal rapporto contrattuale di concessione del manso e vincolava un uomo che era pur sempre libero. Generalmente il legislatore normanno concepisce lo stato del colono in palese contrapposizione al servo o all'*adscripticius*; pertanto, il colono — *homo qui servet ratione tenimenti* — è sempre da intendersi nell'accezione di libero affittuario, soggetto al pagamento di un canone periodico, e, eventualmente, all'esecuzione di corvées nei confronti del signore²⁸.

ad oggetto, da un punto di vista squisitamente giuridico, unicamente le terre e non anche gli uomini che su di esse erano accasati; il nuovo acquirente era tenuto a rispettare i patti stipulati dal suo predecessore, riguardanti la concessione in affitto delle terre e a non far allontanare i coloni, secondo il principio per cui *emptio non tollit locationem*. Salerno, aprile 1086: "*..Ego Sichelgaita..offero in monastero sancti Benedicti de Monte Casino locum qui Cetrarius dicitur cum toto portu suo et cum omnibus pertinentiis suis atque universis colonis ibidem habitantibus..*", "*..Io Sichelgaita..offro al monastero di san Benedetto di Montecassino il territorio di Cetraro con tutto il suo porto e pertinenze e con tutti i coloni ivi residenti..*". L. R. MENAGER, *Recueil*, cit., pp. 173 ss.

²⁸ Nelle Assise, non si fa mai espressa menzione del termine corvées. All'interno del codice normanno sono spesso menzionate le prestazioni di lavoro dovute dai rustici, liberi o servi, dette spesso *angarie* o *parangarie* (nella tradizione costituzionale bizantina, le *angarie* erano le prestazioni da eseguire a favore del fisco pubblico), ma non si parla mai espressamente di corvées, né si distingue tra le diverse tipologie di prestazioni dovute al signore, cioè se si trattava di prestazioni personali o patrimoniali e, nel caso di prestazioni personali, di che tipo di prestazioni di lavoro si trattava, agricole o artigianali, puramente manuali o con l'ausilio di attrezzi e strumenti, e a che titolo tali prestazioni erano dovute. Salerno, ottobre 1086: "*..Et si de vassallis nostris vel aliorum dominorum ad dominium jam dicti monasterii voluerit transire..possit sine contrarietate alicuius, nisi fuerit servus vel angarius..*", "*..E se qualcuno dei nostri vassalli o di qualche altro signore voglia attraversare le proprietà del predetto monastero..che possa farlo senza alcun impedimento, eccetto che si tratti di servi o angarii..*". L. R. MENAGER, *Recueil*, cit., pp. 194 ss. La categoria degli *angarii* è sconosciuta alla legislazione normanna, mentre fa frequentemente la sua comparsa nella legislazione sveva e angioina (XIII-

* *villanus*, era termine generico di amplissimo significato, sinonimo di *rusticus*. Indicava fundamentalmente tutti gli abitanti delle campagne, residenti in territorio demaniale o signorile²⁹. In questo

XIV sec.). Originariamente (XI-XII sec.) il termine *angararius* non aveva alcun significato “tecnico” o, comunque, specifico, servendo semplicemente ad indicare il villano, servo o libero, tenuto ad eseguire *angarie*, cioè prestazioni di lavoro a favore di un signore. Gli *angararii*, dunque, non costituivano una categoria giuridica e sociale specifica all’interno del Regno normanno e buona parte dei diplomi normanni che facevano riferimento ad essi sono considerati, oggi, frutto di interpolazione di epoche successive. A partire dal XIII sec., invece, nelle fonti, sia pubbliche che private, il termine *angararius* incomincia ad assumere un significato specifico, chiaramente distinto da quello generico di *villanus* o *servus*. Gli *angararii*, cioè, finiscono per identificarsi con un gruppo sociale ben definito sul piano giuridico, caratterizzato da una particolare gravità, sul piano economico e sociale, della loro condizione, caratterizzata da pesanti obblighi di lavoro e adombrante uno stato particolare di *vilitas condicionis*. All’interno del variegato mondo dei villani, cioè, si incominciò, da parte del legislatore, a distinguere nettamente tra *servi*, *villani simpliciter* e *villani angararii*. La distinzione, anche all’interno della legislazione federiciana, rimase molto oscura. La condizione di questi villani si avvicinava, forse si identificava, con quella dei servi veri e propri, in quanto si trattava di contadini assoggettati, oltre che a gravi lavori, anche a pesanti obblighi relativi alla loro mobilità. Infatti, non potevano assolutamente allontanarsi dalla terra loro affidata dal signore e, in caso contrario, potevano essere rivendicati quasi come si trattasse di schiavi fuggitivi. Pesavano su di loro altre gravi incapacità relative all’acquisto di terre demaniali, alla testimonianza in giudizio contro *nobiles personae*, alla capacità di fare giuramento, al divieto di svolgere determinate professioni come il giudice o il notaio. Spesso, per taluni illeciti particolarmente gravi, era prevista dalla legislazione federiciana, come sanzione criminale, la riduzione dei criminali alla condizione di *angararii*. In età federiciana e angioina alla suddivisione – introdotta dalla legislazione normanna – tra *servi*, tenuti a servire *rationae personae* e *servi*, tenuti a servire *rationae tenimentorum*, andò sovrapponendosene un’altra che, poi, obliterò totalmente la prima: quella tra *villani angararii* e *villani simpliciter*. Sugli *angararii*, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., pp. 4 ss., P. CORRAO, *Gerarchie*, cit., pp. 4 ss.

²⁹ Per l’organizzazione delle campagne in epoca normanna, si veda, P. CORRAO, *Il servo*, cit., pp. 61 ss., V. MONTI, *Lo Stato*, cit., pp. 80 ss., I. PERI, *Uomini*, cit., pp. 85 ss., S. TRAMONTANA, *La monarchia*, cit., pp. 50 ss.